


DISCORSO

letto dall' AVVOCATO GENERALE

COMMENDATORE Marchese Maurigi

per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1875 alla Corte di
Cassazione di Palermo nella solenne tornata del 2 Gennajo dell
stesso anno



1
Imprendo a trattare per la quarta volta innanzi a voi un'argomento che la legge e recenti disposizioni Governative impongono ogni anno ai rappresentanti del pubblico ministero come esclusivo subbietto delle giuridiche orazioni inaugurali: ed anche oggi mi veggio circondato da fiorita corona di dotti uditori - I più distinti funzionarii; nobilissimi avvocati, eredi del prezioso sapere dei loro antecessori; preclarissimi cittadini sono qui di nuovo concorsi a rendere più imponente l'augusta cerimonia. Io leggo nei volti di tutti la cortese disposizione degli animi ad ascoltare, non già la voce dell'umile oratore (che a degnamente favellare da questo autorevole seggio avrebbe mestieri di ben altre doti d'ingegno e di facondia) sibbene il resoconto dell'amministrazione della giustizia per opera di questo supremo Collegio nel corso del caduto anno. E per verità non può esservi argomento per quanto rispetto, che possa tornare più meritevole della pubblica attenzione. La giustizia, raggio dell'Intelligenza suprema, braccio e vita delle dominazioni, è cagion fertilissima di

ogni bene, fondamento dell'armonia sociale: l'economista la guarda come sorgente di ricchezza, il filosofo come indice di progrediente civiltà, e lo statista come garanzia di riposo e vivere cittadino. L'uomo solo non può bastare a tutto il peso dei beni e dei mali che gli intravvengono, e questo bisogno di dare alternativamente e di ricevere ajuti, questo è che stringe le anella comunque svariate della grande catena sociale. Nella congiunzione del sangue, nella familiarità quotidiana degli uffizi, nella domestichezza delle abitudini vediamo annodarsi e crescere le parentele; nella conformità degli affetti e nell'indole generosa dei sentimenti vediamo sorgere e nobilitarsi le amicizie; finalmente nelle scambievoli relazioni dei dritti e dei doveri; degli accordi e dei patti, delle costumanze e delle leggi vediamo adunarsi e prosperare i civili consorzii. Laonde chi nomina giustizia, ripeterò con un grande oratore, dice legame sacro dell'umana società, freno a licenza, moderazione d'autorità, ossequio di sudditanza, tranquillità di riposo, godimento di pace. Ogni ordine, sia nel mondo fisico, sia nel morale risulta da limiti acconciamente posti, e debitamente rispettati: noi vediamo i corpi celesti nell'orbite loro dall'attrazione fermati; il mare dai lidi; dall'acqua la terra

dici l'eterna legge della giustitia e noi avremo leoni e volpi, forza bruta e fraudolenti raggiri, preclusioni e discordie, rivalità d'interessi ed interminabili lotte d'amor proprio. Se dunque l'amministrazione della giustitia è l'unico, supremo, indeclinabile potere che regge, frena e santifica tutti gli altri poteri sociali, è ben naturale che s'interessino tutti grandemente di quanto ad essa abbia relazione ed attinenza; nè è punto da sorprenderci se un argomento di tanta importanza, sebbene svolto alla ricadenza d'ogni anno presso tutti i collegii giudiziarii, e nell'Isola nostra sin dal 1819, richiami sempre e dovunque numeroso concorso della più eletta cittadinanza, malgrado non possa talvolta promettersi che il pregio dell'orazione risponda alla maestà del subbietto. Animato da questo riflesso, valevole da sé solo a sostenere la vostra attenzione, io entro in materia passando a rassegna i lavori sostenuti da questa Corte nell'anno già morto.

Furono prodotti 315 ricorsi civili, e se ne visitarono 148, sebbene otto sentenze non siano state ancor pubblicate. Li 315 non discussi congiunti ai 792 cumulativi dal 1866 sino a Dicembre 1873

3.

presentano una imponente resta di 11,107; e ciò senza tener conto di altri 768 ricorsi di vecchia data, che andaronsi mano mano cumulando dal 1819 a Dicembre 1865.

Tanta massa di arretri potrà difficilmente sparire o assottigliarsi; anzi anderà gradatamente aumentando, poichè dal 1869 a questa parte sono pervenuti ogni anno tanti ricorsi da rendere impossibile alla Sezione Civile di espletarli tutti nel corso dell'anno. Tralascio di ricordare le cause alle quali possa o debba attribuirsi siffatta sovrabbondanza di ricorsi: furono da me due anni or sono accennate, ed ampiamente svolte l'anno scorso dall'egregio Commendatore Castiglia. Comunque sia il fatto è. La giustizia dal supremo collegio non può essere amministrata colla conveniente sollecitudine: la preferenza accordata per legge alle cause demaniali lascia polverosi per molti anni i ricorsi dei privati, i quali a buon dritto si lamentano e reclamano. È d'uopo che il Ministero studi i rimedii atti a far cessare tale inconveniente, o a far opera per lo meno che non continui ad assumere delle più grandi proporzioni. Giova pertanto notare che la Se-

zione Civile ha dato pruova di operosità, nè volendo
avrebbe potuto accrescere il suo lavoro senza pericolo
di togliere talvolta ai suoi giudicati il pregio di
quella perfezione, che pur si ha dritto di ottenere
specialmente dal Magistrato Supremo. Dalla spe-
ditezza non è poi da invaghirci sì mattamente, che
trasformata in leggerezza e precipitazione travol-
ga la stessa giustizia: la celerità, comunque pre-
gevole ed utile sia, non è altro che mezzo; il fine
sta nel rendere a ciascuno il suo dritto; nel chia-
rimento del vero adombrato, nel ponderato studio
delle ardue quistioni, in una parola sta tutto e so-
lo nella retta amministrazione della giustizia.
Ora il privilegio di ben giudicare è frutto di un
lungo studio, risultamento di una seria medita-
zione. I lumi e l'esperienza non garantiscono
sempre dall'errore nemmeno i più grandi inge-
gni: non basta l'intelligenza, nè l'istruzione, se
le forze dell'una e dell'altra non sono riunite per
mezzo dell'attenzione. Lo spirito più penetrante
ha bisogno del soccorso di una fedele e perseve-
rante riflessione per assicurarsi coi suoi secondi
pensamenti dell'aggiustatezza dei primi, e per
lasciare al suo giudizio l'agio di acquistare quel

4.
la maturità, che il tempo solo dà alle produzioni del nostro spirito, come a quelle della natura

La verità legale (osserva il sommo D'Aqueseau) che s'invola talfiata alla impetuosità dei giudizii non si rifiuta mai all'utile gravità di una modesta ragione che si avvanza con lentezza, e passa successivamente per tutti i gradi di luce, il cui insensibile progresso ci guida finalmente fino all'evidenza. Nuno oserà inoltre dubitare che nei giudizii in Corte di Cassazione occorre un più profondo studio una più seria meditazione. A prescindere della gravità degli interessi, della difficoltà dei problemi giuridici, dell'autorità suprema della sua parola, la quale, o impone silenzio ai contendenti segnando il termine della lite, o si eleva a censore dei giudici stessi, annullando i loro giudicati, basterà per mente alla nobile sua missione di supplire al silenzio, alle lacune, all'oscurità od alla imperfezioni delle leggi, conciliandone la lettera e lo spirito, coordinandone le varie disposizioni in modo da evitarne la discordanza; e conservando, tanto in ordine alla sostanza del dritto, quanto alla forma, quel nesso che debbe sempre esistere fra i disparati rami della legislazione, e quali distinti sotto molti aspetti, fan però parte di un so-

lo e medesimo tutto, la cui perfezione dipende dall'esatto accordo delle varie sue parti.

Se il diritto si manifesta per mezzo della legislazione, la Corte di Cassazione ne determina l'interpretazione scientifica, e mantiene la legislazione in armonia collo spirito del tempo, coi suoi progressi, colla sua mobilità e coi miglioramenti dall'esperienza suggeriti. Difficile compito; reso più arduo per la successiva trasformazione delle leggi preesistenti e per l'immensa moltitudine di quelle speciali che hanno spinto non di rado i magistrati subalterni ad inopportuno mutamento di principii, ed a falsi criterii. Qualunque cambiamento nelle leggi è per se stesso un male: egli è un movimento in ciò che dovrebbe essere estremamente stabile; è un evento che rende dubbio ciò che pel passato aveva ispirato una cieca fiducia; e per quanto possa esser buona la nuova legge, per quanti vantaggi ne possano ridondare a lungo andare, i primi periodi della sua attuazione presentano sempre positivi inconvenienti. Quindi un nuovo sistema di legislazione dovrebbe essere adottato con somma cautela, né dovrebbero avventurarsi di leggieri delle disposizioni sconosciute, o non confermate dall'esperienza. La

5.
versatilità nella legislazione, la continua promulgazione di leggi che si abrogano, si modificano si contraddicono reciprocamente (riflette il dotto Meyer,) destano una ragionevole incertezza dall'oggi alla dimane: i cittadini credono che l'ultima legge non sia affatto più stabile delle prime; non vi si conformano, nè per la convinzione del suo intrinseco valore, nè per la speranza di assicurarsi quei dritti che essa promette di garantire; differiscono a compiere i nuovi doveri loro imposti, fidando pure di esserne esentati da una legge nuova; adoperano studiosamente a godere di quei vantaggi dei quali temono esser privati; vivono in uno stato d'incertezza e di diffidenza; ondeggiano fra la speranza ed il timore, e si slanciano con facilità e pertinacia nel vasto campo delle liti, lusingandosi perfino che i giudici sgomentati dalla moltitudine delle leggi, delle quali debbono essere gli interpreti, lungi dal fare ogni sforzo per acquistare ciò che forma la scienza del proprio stato, prendano la temeraria risoluzione di non studiarne alcuna. Stolta lusinga! poichè se malvagio ed infelice è quel magistrato che conoscendo la giustizia la tradisce; disgraziato pur troppo, e degno di biasimo è colui che l'abbandona perchè

non la conosce.

Ep però questa Corte di Cassazione, non senza desiderare che cessi una volta la foga di mutar leggi ad ogni piè sospinto, ha posto ogni studio nell'approfondirle, raffrontandole colle precedenti; armonizzandole fra di loro, indagandone la ragion filosofica, riavvicinandole ai principii generali del dritto, chiarendone il dettato, non sempre limpido, e fermandone la retta intelligenza con una interpretazione la più conforme alla ragione, alla scienza, alla giustizia ed all'equità. Opera siffatta esige tempo non breve e matura ponderazione: bene io dunque diceva che se la Sezione Civile non presenta nei suoi lavori un numero imponente di giudizii, ha spiegato ciò malgrado non poca operosità, servendosi all'altezza del suo mandato, e seguendo i criterii che informano la sua sublime istituzione.

Prima di procedere ad ulteriori difamine io mi permetterò rivolgere una parola all'ordine prestantissimo degli Avvocati per cosa che ha stretta relazione col fin qui detto. Tutti riconosciamo nel nostro foro ricchezza d'ingegno e vastità di dottrina; tutti dobbiamo essergli grati dell'efficace concorso che giornalmente apprestano i suoi lumi e la sua

eloquenza: però non di rado taluni onorevoli difensori con inopportuna prolissità e con vane ripetizioni dimenticano il precetto della romana sapienza = *Argent quod causa desiderat non ultra quam litium possit utilitas* = Quanto più libera e illimitata latitudine si accorda alla difesa, altrettanto questa deve dar pruova di moderazione e di prudenza. Si riassumano, ove occorra, i fatti, si espongano le ragioni, si presentino sotto l'aspetto più favorevole, si dimostri il senso e l'applicazione della legge, si confutino le contrarie obbiezioni: ma non si lasci libero il freno a tutte le ispirazioni, o agli sforzi dell'ingegno; non si devii dal campo della contesa; non si ostenti una inutile erudizione; non si sciupa un tempo prezioso in aride sottigliezze, non si stanchi a tutto dire con opprimente lunghezza. La maggiore lode dell'oratore consiste nella brevità; fu sentenza del più eloquente uomo del mondo, il di cui nome sopravvive a 19. secoli = *Oratoris brevitatis magna laus est* - La discussione superante offusca o lascia smarrire la verità, snerva la forza del ragionamento, respinge l'attenzione del giudice e concorre non poco a rendere lento, o meno rapido il corso della giustizia.

Tavellando degli Avvocati non posso passar sotto

silenzio la recente legge sull'esercizio della loro professione. Era prodigiosa la moltitudine di coloro che si affrettavano tutti gli anni a far parte della nobile famiglia; il foro era divenuto la professione di coloro che non ne avevano alcuna; pareva non esservi altra carriera in cui fosse più facile il distinguersi; dall'ombra della scuola si passava d'un tratto alla luce scintillante del foro. Questa cieca temerità di esercitare un così difficile, importante ministero senza prima rendersene degno con lungo e laborioso apparecchio, non poteva dare che frutti precoci, corrispondenti a scarsi e mal digeriti studi. La dignità dell'ordine ne soffriva; la difesa risultava effimera, e la cennata legge ha diminuito siffatto inconveniente. Un'esercizio pratico almeno per un biennio; un'assistenza assidua per lo stesso periodo di tempo alle udienze civili e penali delle corti, un esame teorico-pratico verbale e per iscritto, sono ora mai condizioni senza le quali non può aver luogo l'esercizio nell'albo degli Avvocati esercenti. Dessa inoltre ha segnato distintamente i loro dritti e doveri; ha stabilito un intimo legame fra

tutti coloro che si dedicano al foro, ha istituito in
 ciascun collegio un consiglio dell'ordine, perche
 vegli alla conservazione del suo decoro, della
 sua indipendenza, e provveda a quanto altro
 possa occorrere onde si devino di vantaggio la
 dignita' e la coltura dell'ordine medesimo. Plau-
 diamo dunque a questa recente legge, che chi
 ne dicano i detrattori per abitudine.

Conando alla rassegna dei lavori della Se-
 zione Civile nello scorso anno, i ricorsi smal-
 titi vanno cosi classificati.

Ventiquattro non formarono oggetto di esame
 in merito, perche' validamente rinunciati; per
 tre vendeste delle statuizioni preparatorie.

Due furono detti inammissibili; ed in quan-
 to ad uno di essi, e' notevole il motivo, poiche'
 segna una massima importante di dritto.

Giudicaste che le Sentenze in materia Ci-
 vile e Commerciale, le quali per legge sono
 inappellabili, non possono essere impugna-
 te col rimedio del ricorso alla Cassazione;
 a differenza della materia penale, che interes-
 sando l'ordine pubblico e la liberta' individuale,
 apre l'adito al ricorso avverso le sentenze inap-

piellabili. Consideraste risultare una tale differenza dal raffronto di varie disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, del rito civile e del codice di procedura penale.

Se una sentenza inappellabile, osservate, potesse talvolta violare la legge; a siffatto danno non potrebbe provvedersi dai Magistrati, i quali hanno tanta autorità per quanta loro la legge ne conferisce. Né sarebbe poi antilogico che nel divieto del rimedio ordinario dell'appellazione per l'urgenza o specialità della controversia giudicata, si avesse voluto anche negare il rimedio straordinario del ricorso per cassazione.

Del resto la legge deve eseguirsi qual'è, e non lice ai giudicanti introdurre delle distinzioni, o per via di argomenti mutarne l'intelletto.

Accoglieste 66 ricorsi, annullando le relative sentenze; e ne rigettaste 45. Dei 66 annullamenti, 45 colpirono sentenze delle Corti di Appello; 21 dei Tribunali. Dei 45 respinti, 35 erano stati prodotti contro sentenze delle Corti di Appello; 9 avverso sentenze dei Tribunali Civili, ed un solo contro sentenza del Tribunale di Commercio di questa Pro-

vincia.

E' dispiacevole che il num.^o delle sentenze annullate superi quello delle conservate. Per le Corti 45 annullamenti stan di fronte a 35. rigetti; e poi Tribunali di 30. sentenze esaminate sole 9. si mantennero.

In quanto alle Corti di Appello i vostri giudicati danno il seguente risultato.

Per quella di Palermo 31 annullamenti, e 26. rigetti.

Di Messina 5 annullamenti, e 3 rigetti.

Di Catania 9. annullamenti, e 6. rigetti: val quanto dire, ciascheduna delle tre Corti, ebbe annullate poco piu' della meta' delle sentenze esaminate.

Di quelle dei Tribunali furono poste al nulla poco piu' di due terzi.

Le cause decise nell'interesse del Demanio dello Stato afcesero a 46, eccedendo il terzo di tutte le cause discusse nel corso dell'anno. In 28, erano stati vulnerati i dritti del Demanio, e voi vendicaste le violazioni della legge commesse in suo danno.

In 18, i reclami dei rappresentanti della

finanza erano mal fondate; deducevansi delle
pretese evidentemente illegali; talora assurde,
e furono da voi respinte, confermando le giu-
ste sentenze dei magistrati di merito. Non
aggiungerò parola su questo ingrato argo-
mento - Superiori a qualsivoglia riguardo
di tempi e di circostanze, noncuranti delle qua-
lità delle persone in lite; indifferenti alla lo-
de ed al biasimo, da qualunque parte pro-
venga, voi seguiste le vostre nobili tradizioni
ispirandovi, come sempre ai soli sentimenti
del giusto e dell'indipendenza.

Unico giudizio ebbe luogo a Terzoni Unite;
e riteneste in conformità dell'avviso delle due
Corti di Appello, che l'erede beneficiato, il
quale nel quinquennio transige, alienando
parte degli immobili ereditarii con garenzia
di ogni evizione e molestia per parte dei cre-
ditori, lede gl'interessi di questi ultimi, spe-
cialmente chirografarii, e decade dal beneficio
dell'inventario - Decadenza ammessa dalla
dottrina non come una penale; ma quale
naturale conseguenza del fatto dell'erede,
che usando del suo dritto ha voluto fare atto

di assoluto padrone, anzichè di semplice amministratore. Mi dispenso dall'accennare tutte altre massime stabilite dalla Sezione Civile, perche' insorte nelle piu' accreditate Riviste di patria Giurisprudenza.

Le conclusioni del Pubblico Ministero al civile, in 136 cause furono interamente conformi ai vostri arresti; ed in 12. discordanti in tutto o in parte. Finalmente un importante ufficio di protezione pei miseri si esercita dalla Commissione del gratuito patrocinio; pero' questo beneficio istituito a pro dell'indigenza, impotente a sostenere il suo buon dritto contro il ricco temerario litigante, non deve tralignare, favorendo insane o capricciose pretese, ne' la filantropica istituzione deve servir di mezzo a moleste vessazioni. La vostra Commissione ha saputo ben sostenere la importante missione, facendo prevalere le ragioni della legge ai sentimenti di una malintesa commiserazione. Trenta furono le domande a lei inoltrate, e di queste solamente 12 incontrarono il suo suffragio. Il giudizio quasi sempre conforme della Corte di Cassazione dimostra quanto esatti e conscienciosi sieno stati i criterii

della Commissione. Tale splendido risultato è dovuto principalmente all'avvedutezza del Consigliere Cav. Meli, che da parecchi anni merita-
mente la presiede.

Ed ora al resoconto dei lavori della Sezione Penale. Però questa risveglia sopra tutto una lugubre rimem-
branza. Volgendo intorno lo sguardo, non incontro tra gli onorevoli suoi componenti il benevolo sorriso dell'egregio cavaliere Agostino Carrano. Ahime! Subita violenza di male lo trasse in soli due giorni al sepolcro. Mente esatta; dovizia di dot-
ti studi; indeclinabile sentimento di giustizia, facilità di eloquio, gentilezza di modi lo fecero ge-
neralmente stimare, e resero grave il rammarico della sua inaspettata fine. Egli non è più ma-
terialmente fra noi, ma il suo nome e il ricordo dei suoi pregi resteranno sempre scolpiti nei nostri cuori. Consacrato quest'ultimo fiore al compianto amico e compagno, rientro nell'arido campo delle cifre.

La Sezione Penale creditava dall'anno prece-
dente 335. ricorsi: nel volgere del 1874 ne per-
vennero in Cancelleria altri 1433; onde venne
a costituirsi una dote non invidiabile di 1.68 ri

cordi. Nulla fu trascurato; somma fu l'alacrità della Sezione: straordinario lo zelo del benemerito suo Presidente, perchè il novello anno non trovasse alcuna pendenza: si discussero parecchie volte in una sola udienza non meno di 26 e 32 cause; nè più avrebbe potuto certamente farsi, poichè la giornaliera straordinaria quantità del lavoro abbatte spesso le forze anche più gagliarde. Eppure gli sforzi tornarono vani: a dispetto delle cure, e dell'abnegazione; l'anno che già travolse, lasciò un patrimonio di 242 ricorsi, non pingue invero, ma tale da non raggiungere la meta cui aspiravasi, il pareggio dell'attivo col passivo.

Se le vostre consorelle presentano un migliore inventario. Terrò conto delle risultanze statistiche dei loro lavori alla fine dell'anno 1873, non avendo potuto aver sott'occhio quelle dell'anno or varcato.

Presso la Corte di Cassazione di Napoli rimasero non discussi 12,251 ricorsi penali, e 8368 civili: presso quella di Torino 2358 penali, e 2632 civili; e presso quella di Firenze, la di cui giurisdizione territoriale è molto ristretta, 100 penali e 111 civili: riunendo a queste cifre

792. ricorsi civili, e 335 penali rimasti penden-
ti presso questo Supremo Collegio alla fine di
detto anno 1873, si ha nel complesso l'ingente
somma di 15,044 ricorsi penali, ed 11,903 ricor-
si civili, astrazione fatta dai sopraindicati
768 ricorsi civili di antica data, cumulatisi
presso questa Corte dal 1819 a Dicembre 1865
non ancora espletati.

Tanta straordinaria massa di arretri, a di-
leguare la quale fan mestieri senza dubbio lun-
ghi anni d' indefesso lavoro delle diverse Corti
regolatrici spiega bene perche' l'antico progetto
della unificazione delle Corti medesimo sin dal
suo apparire abbia da pertutto incontrato la piu'
viva opposizione, a segno da non essersi resa
ancora possibile la sua attuazione. Le Came-
re di disciplina degli Avvocati, i Consigli Co-
munali e delle Provincie, eminenti Giurecon-
sulti, illustri Senatori l'hanno colla maggio-
re energia poderosamente combattuta. Io non
svolgerò il difficile problema sotto i molteplici a-
spetti ond'è stato sapientemente discusso: sareb-
be un deviare dal tema proposto dalla legge
alla mia orazione. Non indagherò se all'uni-

11.
tà politica dello Stato sia indispensabile l'unicità
delle Corti di Cassazione, mentre nell'ex regno
delle due Sicilie, le due Corti Supreme di giusti-
zia, per ben 40 anni, non attentarono punto, nè
furono mai di pericolo all'unità del reame: se
ammessa l'unificazione; nella necessità di sta-
bilire diverse Sezioni, si riuscisse ad ottenere
l'unità del dritto e l'uniformità della giuris-
prudenza, quando dopo tre quarti di secolo,
dacchè la Francia possiede una tale istituzio-
ne, quella Corte di Cassazione ha bene spesso
mutato di principii, offrendoci dirci lo spettacolo
di un molteplice nell'unità: non esaminerò
se pure riuscendovi, convenisse perpetuare qual-
che errore, rendendo la scienza immobile e sta-
zionaria, senza quel carattere progressivo in-
sito alla sua natura, e che deve corrispondere
al movimento ed al progresso delle idee: se la
presunta unificazione convertisse il rimedio
del ricorso in esclusivo monopolio o privilegio di
pochi facoltosi, facilitando possibilmente l'arbitrio,
o per lo meno diminuendo la diligenza dei ma-
gistrati inferiori, cui sono di possente freno
la facilità del gravame ed il timore della cen-

sura del Magistrato Supremo: se fosse convenevole fare appello in una quistione di tanta importanza al criterio di un'economia, altronde più apparente che reale. - Or lasciando tutte queste gravi ed oramai trite difammine, è mia convinzione, o Signori, che il vero insormontabile scoglio contro cui andrà ad infrangersi l'antico, ma non abbandonato progetto della unificazione sarà la morale impossibilità di spedire il numero sempre crescente dei ricorsi, che da tutto il Regno si riverserebbe presso l'unica Corte di Cassazione; se pur non voglia elevarsi a sistema un ritardo a giudicare per lunghi anni; non così nel civile, ove il ricorso non sospende l'esecuzione delle sentenze impugnate, e produttivo di più funeste conseguenze nel penale. La pronta amministrazione della giustizia è precipuo bisogno dei popoli; la paralisi della medesima è il più grave danno che possa mai deplorarsi, nè a questo si ovvierebbe mercè gli infelici temperamenti racchiusi nel progetto, diretti ad attenuare in parte l'immensa mole dei ricorsi. Lungi dunque di dividere il timore espresso l'anno passato dall'illustre mio Capo

di ufficio, in questa stessa augusta ricorrenza, che i giorni della vita di questa Corte di Cassazione siano contati, dovendo fra non guari andar giù con le altre di Napoli, Torino, Firenze io voglio sperare non si attenterà alla loro esistenza; e che desse specchiandosi sui luminosi esempi dell'antica loro sapienza continueranno a contribuire coi severi studi e le illuminate discussioni al miglioramento della scienza del dritto, alla perfezione delle leggi.

I ricorsi decisi dalla Sezione Penale furono 1526, sebbene 35 sentenze non siano state ancora pubblicate: superarono di 419 quelli dell'anno precedente: ne rimasero, come ho già detto, 242, dei quali per 178 sono ancora in corso i termini accordati al Pubblico Ministero ed alla difesa, e 64 già segnati a ruolo di udienza.

Questo vigoroso impulso alla trattazione delle cause penali è dovuto in parte all'intelligenza da voi data agli articoli 661. 663. del Codice di Procedura riguardo al termine in cui possono gli Avvocati esaminare gli atti in Cancelleria e produrre nuovi mezzi di annullamento. Una troppo benigna ed estesa interpretazione della legge

ra de' summentovati articoli aveva ingenerato nella pratica disordini, inciampi e giornaliero abuso di differimenti. La massima da voi proclamata, se produsse malumore e rincrescimento in parecchi del foro, riuscì per fermo efficacissima ad ottenere la più celere, ordinata discussione, e ad evitare quelle sorprese che tornano talvolta a detrimento della giustizia.

Delle 1526 sentenze da voi profferite, solamente 34 discordarono dalle conclusioni del vostro Pubblico Ministero; non senza notare, che in esse van comprese talune riguardanti identico esame di dritto riprodottosi più volte nel corso dell'anno; altre si riferiscono a quistioni per le quali tuttora la dottrina combatte contro la dottrina, o difforme ai vostri si mantengono i responsi delle altre Corti di Cassazione, ed altre infine seguirono una precedente vostra giurisprudenza, che dietro più maturo esame avete ritrattata. L'ufficio, che ho l'onore questa mane di rappresentare, è ben lieto di tale lusinghiero risultato: se a lui, nella ragion civile e penale, non fu concesso il privilegio di una inalterabile infallibilità, cui per altro non ha mai avuto la follia di aspirare, ha oggi ottenuto

la più splendida testimonianza del diligente studio e della severa coscienza che pone nell'esercizio del difficile suo ministero.

Tricorsi in materia criminale afcesero a 382
 Nulla dirò in quanto alla Giuria: altra volta, nella celebrità di questo stesso giorno, ebbi a manifestarvi le mie idee su questa istituzione, considerandola sotto il doppio aspetto politico e giuridico. La legge dell'8. Giugno 1871 ha procurato migliorarne l'ordinamento: auguriamoci che i frutti dell'esperienza corrispondano allo scopo delle adottate riforme. Però non dimentichiamo una grande verità: il Giuri non potrà servire gli interessi della società, se non a condizione che i costumi pubblici siano onesti, forti e coraggiosi. Senza ciò, la istituzione lungi di essere l'espressione di una savia libertà, giungerà inevitabilmente a tradirla. Sia che si ubbidisca ai comandi di un potere tirannico, sia che si ceda alle violente delle passioni popolari, il risultato sarà sempre il medesimo; non vi sarà più giustizia. A serbare in pregio l'istituzione è mestieri che i cittadini tutti colla parola, cogli scritti, col consiglio, coll'esempio spargano e fecondino i semi di quel

la pubblica moralità che è prima ed essenziale condizione di libertà e di giustizia.

I verbali dei pubblici dibattimenti presso le Assise (astrazione fatta dalla inqualificabile ostinazione di usare dei moduli in stampa) presentano d'ordinario un curioso contrasto, una strana antitesi. Da un lato l'omissione di varie forme prescritte dalla legge; sebbene non a pena di nullità; e dall'altro con esuberante profusione l'indicazione di ogni menomo cambiamento o aggiunta al detto dei testimoni, in guisa da compilare un grosso volume da cui non sa comprendersi l'utilità ed il pregio. L'uno e l'altro costume sono da eliminarsi. La legge non contiene disposizioni oziose; tutto ciò che ordina mira ad uno scopo di utilità generale, o per lo meno si deve supporre che vi miri. Gli è questo l'unico motivo delle leggi, e non può essere trascurato senz'andare incontro ad una riprensibile negligenza.

Il giudice che si avvezza a sprezzare la legge ne' suoi precetti di minore importanza, s'induce in breve a scuoterne il giogo de' più gravi. Vi sono è vero certe formalità istituite nell'interrog.

se delle parti, le quali possono rinunciarvi in modo esplicito o tacitamente; ma quando esse ne reclamano l'osservanza, non è permesso al magistrato di manometterle, solo perchè le di lui arbitrarie ordinanze non trascinino la nullità del giudizio.

Similmente ognuno sa che il verbale di udienza non può leggersi dai giurati, dovendo eglino giudicare sulle vive e schiette impressioni dell'animo; non dai giudici della Corte, il cui compito si restringe alla risoluzione degli incidenti contenziosi, ed all'applicazione della pena; non può esaminarsi dalla Corte di Cassazione straniera a qualsivoglia diamina di quistioni di fatto: a che dunque sprecare tempo e fatica enunciando nel verbale variazioni, circostanze ed aggiunzioni prive di qualunque sia influenza ed utilità?

Finalmente in ordine alle sentenze non abbiamo da lamentare, come due anni or sono, nell'applicazione della pena un'eccessiva mitezza ed una perniciosa commiserazione. Le Corti ed i Tribunali, usando della provvida latitudine loro accordata dalla legge, hanno completamente corrisposto alla fiducia della medesima: non si sono reputati arbitri assoluti entro i segnati confini, la misura della pena non è stata

capricciosa o tratta da inopportuna pietà; si è tenuto invece esatto conto della qualità del reato, del tempo, del luogo, del modo ond'è stato commesso, della maggiore o minore intensità di dolo, della quantità del danno, e di tutte altre peculiari modalità inerenti alla persona del colpevole, o al fatto delittuoso, che valgono a caratterizzare più o meno grave la morale e giuridica responsabilità dell'agente.

Le Corti di Assisie pronunciarono dodici condanne capitali. Ciò non conforta l'assunto d'essere la pena di morte riprovata dal senso morale degli odierani popoli civili. I giurati, senza lo scandalo di un ingiusto verdetto negativo, avrebbero potuto agevolmente evitarla, mercè l'incensurabile ammissione di circostanze attenuanti, delle quali altronde largheggiano grandemente; eppure eglino, parte più detta del popolo, han ceduto alla necessità di una repressione gagliarda, ed han soffocato le voci dell'umanità onde ristabilire l'equilibrio nell'ordine sociale turbato da atrocissimi, spaventevoli misfatti. Io bene, o Signori, che dopo la magica parola del Beccaria, la quale fece il giro del mondo e commosse le viscere delle nazioni, sono cresciuti ogni giorno i difensori dell'abolizione del patibolo. Nuno ignora, come questa

idea nata in Italia sia vivamente discussa nella Francia, nella Germania, nell'Inghilterra: dappertutto la stessa disputa è più o meno profondamente agitata. Filosofi, oratori, pubblicisti, giureconsulti e legislatori da lungo tempo si affaticano invano alla soluzione dell'arduo problema. La scienza, la critica, la storia dettano oracoli contraddittori, ed il pro ed il contra su questo tema vantano ovunque propugnatori caldissimi: le più eminenti celebrità combattono in campo opposto. Da un lato Locke, Cumberland, Puffendorfio, Kant, Mably, Rousseau, De Maistre, Montesquieu, Bentham, Filangieri, Rossi, Romagnosi, Rosmini, Ahrens. Dall'altro Beccaria, Pastoret, Brissot, Mettermajer, Geyer, Rolin, Ellero, Carra, Pessina. Questi ultimi ravvisano concentrati nella pena di morte l'orgoglio del potere e la pretesione della sua infallibilità, la soverchia-ria contra l'inermi, l'oppressione del debole, il disprezzo del pentimento, la frustraneità dello scopo precipuo della pena, la violenza contro la natura, l'usurpazione dei decreti di Dio, la conculcazione d'ogni senso di amore, di pietà, l'apoteosi di tutti gli istinti più laidi, più perversi, più crudeli, e per

fino il simbolo della più immane barbarie. Sapienti teoriche, ricche di affetto, di filantropia, e tali da non potersi respingere da qualsivoglia anima umana nobile e generosa.

Ma pure, o Signori, le assemblee delle grandi e più incivilite nazioni mantengono ancora nei loro Codici la pena dell'estremo supplizio: la società si dibatte fra i palpiti della compassione e l'ansia del terrore; pende tuttavia incerta fra la luce della civiltà, ed il supremo interesse della pubblica salvezza. In tanta perplessità si è creduto render vane le condanne capitali, merco la Sovrana indulgenza. Nel corso di pochi anni nel nostro Regno si sono impartite 174 grazie. Però vale meglio, scriveva l'immortale Filangieri, correggere le leggi severe, che privarle nell'applicazione del loro rigore: ogni grazia concessa ad un delinquente è una derogazione della legge; se la grazia è opportuna la legge è cattiva, e se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge: nella prima ipotesi bisognerebbe abolire la legge, e nella seconda rifiutare la grazia. Negli ultimi tempi si è avvisato con maggior senno di restringere per quanto è possibile l'applicazione del

la pena di morte, e l'umanità esultante segna già
 in questa via un notevole progresso. Il nostro Codice
 Penale del 1819 prescriveva l'estremo supplizio in
 100 e più casi: quello del 1859, che in atto ci governa,
 mantenne tanto rigore per 16; il nuovo Codice Pena-
 le Austriaco, riformatore del precedente pubblicato
 si nel 1852, l'ha circoscritto a sette; il progetto del
 nuovo Codice Penale Italiano l'ha limitato a soli
 quattro. Né in atto potrebbe pretendersi di più stan-
 te lo stato miserevole ed infelice dei nostri costumi.
 Si gridi pure essere omai tempo che il patibolo si at-
 terri; che scomparisca questo sanguinoso spettacolo;
 ma non si aguzzi nel tempo stesso con preconconcetto di
 segno il pugnale dell'assassino; non si affidi, non
 si accetti per turpissimo prezzo l'infame mandato
 di trucidare un innocente; non si lascino cadaveri
 sulle pubbliche vie pacifici cittadini dopo averli vi-
 mente depredati; non si bruttino le mani nel san-
 gue dei proprii genitori; non si gareggi di crudel-
 tà colle belve più feroci; non si consumino tutti di
 esecrabili reati, il solo racconto dei quali compren-
 de la Società di terrore, e fa raccapricciare quella
 stessa umanità, in di cui nome si chiede l'abolizione
 del carnefice. È vero, o Signori, che ai giorni nostri è

tutto progresso, ma si confessi francamente che la scuola del misfatto è anch'essa in progresso; strana terribile ironia che noi soli possiamo appieno ravvisare, noi che tuttogiorno assistiamo agli orribili luttuosi drammi, che la malvagità sa riprodurre incessanti al nostro cospetto. È pure mio voto, o Signori, ardentissimo voto che la pena di morte sparisca per sempre dai Tribunali dell'umanità! ma questo mio, questo vostro, questo universale desiderio non potrà essere utilmente soddisfatto, se non quando i costumi, la morale, la civiltà siano in grado di garantire a tutti i buoni cittadini quella vita, che si vorrebbe sacra ed inviolabile per soli pochi malfattori, ribelli ad ogni legge divina ed umana! Penetrate pertanto di tale verità, senza lasciarvi punto inporre da sentimentali declamazioni, voi non avete accolti tutti quei ricorsi in cause capitali, che per impero di legge meritavano essere respinti.

Accennai pocanzi al progetto del nuovo Codice Penale, ed è voto dell'intera Nazione che sia ben presto convertito in legge. Se l'Italia nostra può esser fiera del suo Codice Civile, considerato

17
dagli stranieri come l'ispirazione più pura e comple-
ta delle tendenze che diriggono oggi le diverse legisla-
zioni europee, non può dirsi altrettanto del Codice Pe-
nale, il quale non risponde mica alla storia delle sue
glorie nella scienza del diritto. Non è un grido super-
bo degli Italiani, scriveva, non è quasi, il più in-
signe vivente criminalista di cui si onora il nostro
paese, non è un grido superbo degli Italiani; è una
verità riconosciuta da tutti i dotti di Europa che la
scienza del giure penale ebbe la sua culla in Italia:
in lei nacque, in lei crebbe, in lei prosperò con un
progresso da cinque secoli per opera di una serie
non interrotta di pratici, di filosofi e di pubblicisti,
i nomi dei quali sono oramai consegnati all'immor-
talità. Lento e faticoso fu lo svolgimento di questa
scienza per gli impacci di pregiudizii, per gli osta-
coli delle tirannidi d'ogni specie. Ma pure il lavoro
fu costante, e la sacra favilla partita da quella terra,
che per dispregio nomavasi: terra dei morti, illu-
minò le altre genti di Europa, compresa la Francia,
da cui partiva il sanguinoso oltraggio. Ora l'edificio
più dirsi compito; rimane di porre al suo vertice
un codice che coroni tante fatiche, e mostri che là dove
si ebbe il coraggio e la perseveranza di costruire una

teoria si ha anche il senso di condurre la teoria conquistata ad una vita pratica e permanente. Sia lode al sapiente Ministro, all'illustre Commendatore Vignani, che giovandosi dei lumi e del concorso dei nostri migliori giuristi non ha risparmiato cura e sollecitudine perchè il Codice Penale raggiunga pure lo stato di perfezione richiesto dal progresso della scienza, dall'indole dei tempi e dalle gloriose memorie della patria nostra. Radicali riforme sono altresì in corso di studi riguardo al Codice di Commercio, specialmente nelle parti riferibili alle Società, alla Lettera di Cambio, al Prestito a cambio marittimo: la nota operosità dell'onorevole Guardasigilli ci rende certi della non lontana loro attuazione. Cesi rivendicheremo fra non guari quel primato che fu nostro per secoli anche nella scienza della legislazione.

Proseguendo la rassegna della statistica penale rileveremo che 13 ricorsi furono rinunziati - Per 5 non fu luogo a deliberare. Per 12 fu mestieri emettere delle statuizioni preparatorie a causa di varie lacune e gravi irregolarità nelle copie dei verbali delle liste dei giurati, e di altri atti notificati agli accusati. Convien sperare che si adoperi in avvenire maggior

cura dai Cancellieri e dagli Uscieri.

Gli annullamenti, nelle cause criminali sommarono a 70, contro 307 rigetti, e nelle correctionali e di polizia a 65, di fronte a 239 rigetti - 65 annullamenti riflettono le Corti di Assisie; 26 le Corti di Appello; 5 le Sezioni di accusa; 25 i Tribunali; 14 le Preture - Tredecim degli annullamenti furono senza rinvio; taluni per insistenza di reato, ed altri per giustificata prescrizione dell'azione penale.

Confermaste 303 sentenze delle Corti di Assisie; 114 delle Corti di Appello; 4 delle Sezioni di Accusa; 85 dei Tribunali; e 40 delle Preture.

Nelle superiori cifre dei ricorsi accolti e respinti, non tenendo conto di quelli dichiarati inammissibili, le diverse magistrature presentano la seguente gradazione dal più al meno

Dirò prima delle Corti di Assisie

Gli annullamenti nel complesso sommarono ad un sesto.

In dettaglio

La Corte di Assisie di Siracusa ebbe annullato un terzo delle sentenze esaminate.

Quella di Caltanissetta, e l'Ordinaria di Palermo un quarto.

Di Messina un quinto.

Di Trapani un sesto

La straordinaria di Palermo un'ottavo

La Corte di Girgenti un decimo.

Di Catania un dodicesimo.

Furono denunziate 9. sentenze delle varie Sezioni di Accusa e se ne conservarono 4.

Delle 9. due erano della Sezione di Accusa di Messina, e furono entrambe cassate = 6. di quella di Palermo; e di queste 3 rimasero salde, e 3. andarono giù = una di quella di Catania e fu confermata.

Gli annullamenti delle sentenze rese dalle Sezioni degli appelli correctionali asciesero nello intero ad un quinto: e nei dettagli:

Per quella di Palermo ad un quinto.

Di Messina ad un sesto

E di Catania ad un settimo

In ordine ai Tribunali il numero totale degli annullamenti fu anch'esso di un quinto.

Delle sentenze dei Tribunali di Siracusa e di Girgenti sottoposte al vostro esame, annullaste poco più di metà.

Di quelle di Caltagirone un terzo

Di Palermo un sesto.

Di Catania un settimo.

Di Messina fra 23 una sola.

E di Caltanissetta fra 16. nessuna.

Tributo con piacere una parola di meritato encomio a cadauno di questi ultimi due Collegii giudiziarii.

Per tutti gli altri Tribunali dell'isola le sentenze denunziate nel maggior numero furono tre o quattro, e molto meno quelle di talune Preture: non vale quindi la pena di fare una particolare menzione dell'esito dei relativi ricorsi.

Cinque sentenze furono annullate nell'interesse della legge; accogliendo le analoghe istanze del vostro Pubblico Ministero.

Erano stati esclusi due reati dalla Sovrana indulgenza del 3 Giugno 1812 sebbene non compresi nelle tassative eccezioni segnate dall'articolo 6.º del mentovato Real Decreto.

Per erroneo calcolo nella diminuzione della pena si era inflitta ad un delinquente quella della reclusione, invece del carcere.

Si era ritenuto non costituire contravvenzione alla legge del bello il fatto di un cancelliere che aveva ammesso in produzione civile un documento sprovisto

di marca da bollo, sol perchè si era avvisato lo stesso non influente nel merito della lite, creando in tal modo un'arbitraria distinzione, esclusa dal testo e dallo spirito del Reale Decreto del 14. Luglio 1866.

Erasi dichiarato nullo un verbale di contravvenzione alla legge metrico decimale del 20 Luglio 1861, redatto dagli agenti di pubblica sicurezza, supponendosi che soli competenti ad accertare le suddette contravvenzioni siano i Verificatori dei pesi e delle misure; mentre se la legge affida a questi ultimi la cura di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure coi campioni prototipi, non ha per fermo tolta o impedita la vigilanza ordinaria e continua che appartiene agli agenti della sicurezza pubblica anche nell'esercizio dei pesi e delle misure, e molto meno ha vietato che i medesimi potessero constatare la contravvenzione alla legge medesima.

Erasi infine giudicato costituire delitto di appropriazione indebita, anzichè il crimine previsto dagli articoli 210. 213 del Codice Penale, le sottrazioni commesse dagli esattori o collettori della Banca di credito Siciliano; e ciò in aperta opposizione alla legge del 20 Aprile 1841, ed al relativo Regolamento. Era veramente strana l'intelligenza che la legge aveva

se voluto improvvidamente cedere ai privati la riscossione delle imposte, non conservando ai raccoglitori del denaro pubblico, sia di fronte ai contribuenti, sia nei rapporti collo Stato, la veste di uffiziali pubblici, veste la quale è condizione di garanzia, ed inerente alla qualità del servizio reso. Il pensiero della legge fu solo di rendere più certa e sicura l'esazione delle imposte, non già di far passare in mani private e senz'ombra di carattere pubblico, rami di amministrazione così importanti e vitali.

Tutti questi errori a danno di singoli cittadini, e della finanza dello Stato, furono da voi solennemente riprovati; annullando nell'interesse della legge i diversi giudicati dai quali erano stati sanzionati, senza che alcuna delle parti interessate avesse curato reclamare in termine utile.

Una sola causa fu da voi rimessa per motivi di pubblica sicurezza dalla Corte di Assise di Messina a quella di questa Città; e si ottenne lo scopo cui miravasi. I giurati affermarono la provata colpeabilità del prevenuto; la verità e la giustizia trionfarono

Una sola fiata egualmente vi fu dato giudicare a Terzoni unite; per l'omissione del ricorrente di note

ficare la domanda di cassazione alla parte contra cui era diretta, la rese inammissibile, e quindi non fosse al caso di riesaminare la questione in merito.

Risolveste 36 conflitti di giurisdizione, tra quali 4. per designazione Sovrana, ai termini della legge del 21 Dicembre 1862. Dichiaraste inammissibili ^{+ sedici} ricorsi proposti fuori termine; 41 per non indicazione degli articoli di legge violati; 10. per trascurata notifica alla parte interessata; 17 per difetto di libertà provvisoria, o altro modo di custodia; 14. avverso ordinanze non protestate, o categoricamente impugnate; 5 interposte fuori i casi di legge; uno per vizio di forma; 208 per mancanza del deposito della somma a titolo di multa, o dei certificati d'indigenza; e 431 per assoluta deficienza di mezzi, malgrado che come siano, e non di rado, in cause gravi saltati agli occhi dei più levatissimi.

Tanto abbandono di difesa da buona parte degli avvocati officiosi è veramente biasimevole *Res sacra est miser*, e chi più misero di colui, il quale già privo della libertà, dell'onore e della vita non ha altro raggio di speranza, che nel giudicato del Magistrato Supremo? La difesa gratuita dei poveri

ri è il compito più sublime del ministero dell'avvocato. Trascurandola i difensori violano ad un tempo i precetti della morale e della legge; tradiscono un solenne giuramento prestato innanzi a Dio ed agli uomini; degradano nella pubblica opinione, si rendono pur troppo indegni del nobile carattere di cui sono rivestiti.

L'ufficio del Pubblico Ministero presso le diverse magistrature di merito inoltrò 56 ricorsi. Di questi, 2 furono con provvido consiglio più tardi rinunziati; 27 accolti, 14 rigettati e 13 dichiarati inammissibili. Ho ferma ragione di credere che quest'ultimo scuncio non sarà per riprodursi, poiché mal si addice alla dignità dell'Ufficio. Ed altro più riprovevole scuncio è da bandirsi. Di frequente nei ricorsi dei condannati rilevaronsi dei mezzi fondati sopra fatti insussistenti, che non trovavano riscontro o risultavano in senso opposto negli atti istruttori, nei verbali dei dibattimenti, o nelle sentenze impugnate. donde la dolorosa necessità che, alla vostra udienza, il Consigliere relatore ed il Pubblico Ministero han dovuto proclamare pubblicamente la manifesta inesattezza su cui avevan basi i dedotti mezzi. Quanto ciò sia umiliante non occorre che da me si

dimostri. Richiamiamo pertanto su questo grave
inconveniente tutta l'attenzione degli onorevoli di-
fensori.

Intorno ai varii motivi di annullamento, nell'inte-
resse delle parti, senza perderci in minuti dettagli,
possiamo affermare sinteticamente che il maggior
numero d'essi non presentò deliberato dispregio delle for-
me sostanziali del rito, o sconfinamento di poteri, o
grossolani errori di dritto, nè tampoco indata ap-
plicatione di pena. In raffronto del passato è que-
sto un argomento confortevole di migliorata giu-
stizia, nè io debbo defraudare delle dovute lodi la
magistratura inferiore. Dessa ha peccato solo
di non estrema diligenza: se una maggiore atten-
zione si fosse costantemente adoperata, la vostra
condanna si sarebbe mantenuta in un cerchio molto
più ristretto, nè sarebbero venuti meno parecchi giu-
dizii, con sciupio della finanza dello Stato, con ritar-
do del pubblico esempio, e non senza attenuarsi il
prestigio dell'autorità giudiziaria. Prestigio, o
Signori, del quale dobbiamo essere oltremodo gelosi
custodi nei tempi difficili che traversiamo: presti-
gio il di cui splendore tanto più deve da noi serbarsi
puro ed immacolato, quanto maggiori e più audaci

. dei tristi

sono gli sforzi per offuscarlo. Oh! quali dolorosi ricordi e salutari ammaestramenti non ci lascia l'anno che già volse al suo tramonto!

Qui dove brilla più chiaro il bel zaffiro dell'italico cielo; qui dove quasi ogni pietra ricorda una grande maestà civile e religiosa di popolo; in questo perpetuo riso di natura; in un suolo egualmente ubertoso di prodotti minerali ed agricoli i più necessari ed i più vaghi, noi qui vedemmo profondamente turbate le condizioni della pubblica sicurezza: vedemmo spesseggiare il furto, la rapina, l'abigeato, le lettere minatorie, i sequestri di persona, gli omicidii; vedemmo per la prima volta lo scandaloso spettacolo di un rispettabile Magistrato brutalmente oltraggiato nel vestibolo del tempio stesso della giustizia, *in mora contemplationis officii* per esclusiva cagione dell'esercizio delle sue funzioni; vedemmo la proprietà convertita in un vano nome; agli abitatori delle campagne non più dato di godere le beatitudini immortalate dai dolci canti di Teocrito senza fondato timore, che una feroce avidità togliesse loro il frutto dei versati sudori, o barbaramente li uccidesse; vedemmo bande armate scorrazzare baldanzose diverse provincie, spargendo la desolazione ed il

tutto; vedemmo in una parola quanto di più per-
nicioso possa deplorarsi, poiché - nihil tam contra iurum
iuri et legibus, nihil minus civile et humanum quam in composita et
constituta republica quidquam agi per vim - Immensa quindi
e generale la trepidazione, incalcolabili i danni, pa-
ralizzato il commercio, sospese le industrie, cresciuta
la miseria, compromesso l'onore d'un intero paese.
Io non vo', nè debbo indagare quali siano state
le cagioni più o meno remote di tanta sciagura:
desse han formato oggetto di attento studio da parte
delle nostre Autorità politiche e del Governo, non
si sono trascurate spese e sollecitudini onde porre un
argine al tomento delle svariate delinquenze; energi-
ci provvedimenti si sono adottati per riassicurare i
buoni e sgomentare i malvagi. Il senno, l'esper-
ienza, l'energia dei funzionarii preposti alla tutela
della pubblica sicurezza; il valore e l'abnegazione
de' nostri soldati, la cooperazione dell'onesta cittadi-
nanza sono arrischiata d'un prossimo migliore
avvenire. L'anno che corre cancellerà, son certo, per
fino la memoria del doloroso passato. Però non
posso lasciare inosservata un'accusa temeraria di
vulgata si per la stampa d'oltre mare e ripetuta su-
bito con beffarda compiacenza dallo straniero.

Lo spirito maligno della maldicenza osò per la prima volta aleggiare sulla più pura e rispettata delle sociali istituzioni, sulla Magistratura, si volle in essa ravvisare una delle cause indirettamente perturbatrici della pubblica sicurezza: si affermò che la nostra Magistratura vedea affiacchirsi i nobili istinti e gli elevati sentimenti, che ne formavano un giorno la dignità e la grandezza. Respingiamo, o Signori, con tutta la forza dell'animo voce siffatta, che ha potuto trovare eco solamente o nella leggerezza usata a credere senza esame, o nella malignità che si piace addentare quanto ha vi di buono. La coscienza pubblica si è sollevata unanime contra questa voce, la quale in apparenza combatte le persone, ma in realtà non tende che a disnaturare l'essenza della istituzione, ad invilirla, a deturparla. Oh! non fia mai che tanto danno cada sul nostro paese!

Se la religione della giustizia è cosa sacra presso i governi più assoluti ed i popoli meno inciviliti; nei reggimenti liberi il suo sacerdozio assume un carattere ancor più augusto e solenne, poichè la retta amministrazione della giustizia costituisce la più salda, sostanziale garanzia delle libere istituzioni. La società civile combattuta dalle esa

guarazioni dei sistemi sociali, e dai pericoli delle dottrine estreme, non può adagiarsi tranquilla, e trovar pace benefica, se non nel campo della giustizia. Ma perchè l'azione di questa proceda libera, sicura ed efficace, sa d'uso, son parole di un Ministro, che nei magistrati e negli uffiziali tutti dell'ordine giudiziario, il sentimento schietto e profondo del dovere si debbi alle regioni serene, ove non giungono le lotte, le ire partigiane, e le passioni politiche. I principii ed i programmi si riassumono tutti pel magistrato nella coscienza del dritto e nell'osservanza scrupolosa della legge. Non vi sarebbe più giustizia se le sentenze informar si dovessero alle ragioni della politica, anzichè della legge. La giustizia politica, osserva il Carnot non ne ha che la falsa apparenza; è l'arbitrio messo in azione: no, non havvi alcuna ragione di Stato che possa autorizzare la violazione della legge; egli è sempre all'appoggio d'un simile sotterfugio che il dispotismo giunge a stabilirsi, e che finiscono per essere rovesciati, sia presto o tardi, gli imperi più solidi e formidabili. La Magistratura non può, nè deve ascoltare se non la voce della legge: cedendo a contrarie o straniere insinuazioni

ella tradisce il primo e più sacro dei suoi doveri;
 mal risponde all'angusta missione affidatale; si
 rende spergiura, avvilita se stessa, perde ogni
 dritto alla pubblica considerazione; e la Magi-
 stratura discreditata, avvilita è uno dei più gran-
 di flagelli di uno Stato. Però tanto lagrimevole
 danno è ben lungi da noi. Non vi sarà giam-
 mai in Italia, diceva al nostro Senato un ono-
 revole Guardasigilli, non vi sarà giammai
 in Italia un Ministro che osi, o voglia pesare
 in un modo qualunque sulla Magistratura; e
 se questo impossibile si avverasse, Ci soggiun-
 geva, non vi sarà in Italia un Magistrato che
 non risponderebbe con le memorande parole del
 Seguier = i Magistrati sono chiamati a rendere
 sentenze e non servizi. Nobile e santo orgoglio
 di cui è stata sempre compresa la Magistratura
 Siciliana. Nell'avversa e nella prospera fortu-
 na, nella volubilità degli uomini e dei tempi, il-
 la non ha smentita giammai la sua fama in-
 tera; non ha demeritato un sol giorno la pub-
 blica confidenza, nè si è mai piegata per fiacche-
 za d'animo alle pressioni del dispotismo, o alle
 mobili oscillanze della politica, o agli amori del

del fascino seduttore dell'aura popolare. Con la virilità del carattere; col sentimento profondo del dovere, con la scorta degli eterni principii del vero, del giusto, con la coscienza del sentirsi pura, ha in ogni tempo proclamata, difesa e sostenuta la propria dignità, la nobilissima sua indipendenza - Questo patrimonio di gloria e di virtù ci è stato tramandato dai nostri padri, e noi lo trasmetteremo intero, come sacro ritaggio ai nostri successori.

Il pensiero adunque del bene pubblico ci animi, ci sostenga, ci fortifichi nell'esercizio del nostro ministero: l'esempio del Supremo Collegio e dell'illustre suo Capo, ravvivi lo zelo delle Corti, dei Tribunali inferiori, e spanda in tutto il corpo della magistratura quel fuoco sempre vivo, quella perenne attività, quella magnanima abnegazione, quella indeclinabile fermezza, che debbono esser compagni inseparabili della giustizia. Rannodiamo vieppiù, se pure è possibile, quella dolce ed intima unione, che nelle pene e nei travagli annessi al nostro ufficio, forma il nostro vanto, la nostra forza, la nostra sicurezza, la nostra gioja; vegliamo

con costanza alla conservazione di quest'ultimo
 legame sociale: ci si rimproveri pure di essere
 troppo zelanti ministri della giustizia, non
 può esservi incenso da uguagliare la dolcezza
 di tale rimprovero. Destinati a rappresenta
 re l'immagine visibile della legge, è nostro dovere
 essere sordi ed impassibili al pari di lei: onore
 vole invidiabile ingiuria di cui andremo super
 bi se avremo avuto il coraggio e la virtù di me
 ritarla. Questo ottenuto si sarà da noi tutto qua
 dagnato - quod si est, tenemus omnia - Voglia il Cie
 lo che il sentimento profondo della giustizia
 non abbia stanza solo in questi luoghi dedica
 ti al suo culto. Stenda ovunque la legge il suo
 impero; ed allora noi vedremo la concordia e l'ar
 monia fra i diversi funzionarii; serbati i con
 fini delle rispettive competenze, evitate le funeste
 collisioni dei poteri, proscritti gli arbitrii, sacra
 la vita dei cittadini, tutelata la proprietà, pro
 sperere le industrie, fiorente l'agricoltura, estesa
 la pastorizia, accresciute le fonti della ricchezza,
 eliminata la mala fede nei commerci e nelle ci
 vili contrattazioni, la stampa giammai organo
 di partiti, nè strumento di private passioni, rispe

tato il principio di autorità, consolidato l'ordine,
benedetta la libertà, compatta e potente la Na-
zione; assicurata la pubblica felicità.

Con questi sinceri augurii, con queste liete
speranze (che saran divise da quanti hanno
a cuore la prosperità Nazionale) io v'invito,
o Signori, a riprendere gli usati lavori, rade-
doppiando di vigilanza e di autorità, il pas-
sato ne valga a stimolo di perseveranza per
l'avvenire; e nel por fine a questa solenne ce-
rimonia, pria di dichiarare aperta la nuova
Sessione Giuridica, esterniamo un voto per la
maggiore e costante prosperità di quel
Magnanimo Principe, nella cui bravura,
lealtà ed antiveggenza politica è tutta simbo-
leggiata l'unità d'Italia e la sua futura
grandezza.